

PROVINCIA DI TRENTO
COMUNE DI ZIANO DI FIEMME



PIANO REGOLATORE GENERALE
VARIANTE 2024

Art. 39 - L.P. 4 agosto 2015 n. 15

**VERIFICA DELL'ASSOGGETTABILITA' ALLA
PROCEDURA DI
RENDICONTAZIONE URBANISTICA**

ADOZIONE PRELIMINARE

Adozione preliminare – Delibera Consiglio Comunale n. di data

Adozione Definitiva – Delibera Consiglio Comunale n. di data

Approvazione P.A.T – Delibera della Giunta provinciale n. di data

Ing. Marco **SONTACCHI**

equipeFiemme

studio tecnico associato

Piazza Scopoli, 9 - 38033 CAVALESE (TN)

Tel.- Fax 0462/342988

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
- ● -
dott. ing. MARCO SONTACCHI
ISCRIZIONE ALBO N° 1756

1. Premessa

L'art. 20 della L.P. 15/2015 prevede che le Varianti ai Piani Regolatori comunali siano sottoposte, all'interno delle procedure di loro formazione, ad una verifica degli effetti ambientali significativi prodotti dalle modifiche apportate.

La Variante in essere, deve pertanto essere elaborata sulla base di una "Rendicontazione urbanistica" che espliciti e verifichi la coerenza delle scelte di pianificazione con i piani sovraordinati ed in particolare con il Piano territoriale delle Comunità. In assenza di quest'ultimo, l'art. 12 del D.P.P. n. 15/68 Leg. del 14.09.2006, modificato successivamente dal D.P.P. n. 29/31 Leg del 24.11.2009, stabilisce che le Varianti siano sottoposte a rendicontazione urbanistica per stabilire la loro coerenza rispetto al quadro delineato dal P.U.P.

La presente **Variante 2024 al PRG del Comune di Ziano di Fiemme** ricade in questa seconda fattispecie.

Verificato il quadro normativo di riferimento e gli obiettivi della rendicontazione urbanistica, le disposizioni provinciali operano una differenziazione tra le varianti assoggettabili a rendicontazione e quelle che, considerata la portata delle modifiche introdotte al piano vigente, ne sono esenti.

Tale differenziazione fa riferimento alla natura e al numero delle varianti previste ed in particolare alle porzioni di territorio sulle quali esse insistono. La normativa specifica in tal senso, che non sono soggette a procedura di rendicontazione le Varianti per opere pubbliche e le Varianti le cui modifiche ricadono in ambiti consolidati (compresi i centri storici), qualora i relativi progetti non siano sottoposti a VIA – Valutazione di Impatto Ambientale.

Il presente documento, per le finalità stabilite dalla legislazione provinciale è parte integrante del provvedimento di adozione consiliare della Variante 2024 al PRG e le conclusioni in esso contenute dovranno essere assunte ed esplicitate nel provvedimento di adozione consiliare.

2. Contenuti della Variante e fasi di valutazione

La Variante 2024 del PRG del Comune di Ziano di Fiemme ha preso avvio con deliberazione della Giunta Comunale e l'avviso preliminare del procedimento n. 4658 del 27.08.2024 ne

ha stabilito i seguenti obiettivi:

- a) modificare e adeguare le Norme Tecniche di Attuazione;
- b) individuare le modalità ed i criteri per dare risposte commisurate alle esigenze di ospitalità dei lavoratori attraverso l'utilizzo di alberghi dismessi in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 119 della L.P. 15/2015;
- c) verificare puntualmente le previsioni contenute nel PRG in materia di aree produttive e adeguare il piano a nuove esigenze.

L'art. 3 del D.P.P 14.09.2006, n. 15-68/Leg. stabilisce gli ambiti di applicazione della valutazione strategica, mentre l'art. 3bis del medesimo decreto riporta al comma 8 i casi per cui un Piano non sia soggetto a valutazione strategica o a rendicontazione. Nello specifico, non sono soggetti:

- a)** i piani attuativi disciplinati dal capo IX del titolo II della legge provinciale n. 1 del 2008, eccettuati i piani di cui all'articolo 38, comma 5, della medesima legge provinciale;
- b)** le rettifiche degli errori materiali;
- c)** le modifiche delle disposizioni concernenti le caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi;
- d)** le varianti - anche relative agli insediamenti storici - afferenti la localizzazione o la realizzazione di opere e di interventi, qualora i relativi progetti non siano sottoposti alla procedura di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione;
- e)** le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica rispetto alle possibili alternative;
- f)** le varianti a carattere conformativo, anche ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo o di asservimento, per opere già contemplate dai piani sovraordinati per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica, o per la reiterazione del vincolo stesso;
- g)** le varianti o le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alla disciplina concernente gli insediamenti storici, il dimensionamento degli alloggi per tempo libero e vacanze, nonché il patrimonio edilizio tradizionale esistente.

La “rendicontazione urbanistica”, è una delle procedure previste dalla legislazione provinciale in materia di Valutazione Ambientale Strategica e si attua solo qualora il piano o programma rientri nei casi disciplinati dall’comma 1 dell’art. 3 del regolamento di esecuzione. Ne consegue che per gli altri casi, fatti salve le previsioni di esclusione contemplate dal comma 8 dell’art.3bis del regolamento di esecuzione di cui si è accennato, la necessità di avviare o meno la procedura rendicontazione urbanistica dipende dall’esito della verifica di assoggettabilità redatta secondo le disposizioni contenute nell’ALLEGATO II del regolamento di esecuzione, e sarà finalizzata a valutare gli eventuali effetti ambientali significativi prodotti dalle scelte urbanistiche previste, nonché il grado di coerenza con la pianificazione sovraordinata (PUP, CSP, ecc..) e con le linee strategiche della pianificazione locale (PRG).

L’**Allegato III** del D.P.P. n. 15/68 Leg. del 14.09.2006 e s.m. prescrive che le fasi di autovalutazione dei Piani, indipendentemente dal livello di pianificazione considerato, siano:

- Verifica di assoggettabilità;
- Elaborazione del rapporto ambientale;
- Informazione sulla decisione.

In primis quindi, pare evidente che bisogna attentamente valutare se sussistono i requisiti di assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica.

3. Verifica dell’assoggettabilità alla procedura di rendicontazione urbanistica della variante al P.R.G.

L’introduzione di ogni singola variante al PRG esige una verifica puntuale su ciascuna modifica apportata al fine di verificare preliminarmente se:

- a) interessa i siti e le zone della “Rete Natura 2000” (SIC e ZPS);
- b) riguarda opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a procedura di VIA;
- c) comporta la trasformazione di aree agricole di pregio di cui all’art. 38, comma 7 delle norme di attuazione del PUP o di aree agricole di cui all’art. 37, comma 8 delle medesime norme;

d) comporta l'ampliamento delle aree sciabili di cui all'art. 35, comma 5 delle norme di attuazione del PUP.

Le disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo introdotte dall'art.18 della LP 4 agosto 2015 n.15 prevedono inoltre che nuove aree destinate agli insediamenti residenziali e ai relativi servizi risultano ammessi solo se, *con la valutazione dello strumento di pianificazione territoriale prevista dall'articolo 20 della LP 4 agosto 2015 n.15*, sono dimostrati:

- il necessario soddisfacimento del fabbisogno abitativo;
- l'assenza di soluzioni alternative;
- la coerenza con il carico insediativo massimo definito per quel territorio.

In funzione delle disposizioni citate si può verificare come le azioni previste dalla **Variante 2024** del PRG di **Ziano di Fiemme** non rientrino in nessuno dei 4 casi esposti.

Le modifica apportata non produce effetti ambientali significativi ma rientra nell'elenco del comma 8) dell'art. 3bis del D.P.P. n. 15/68 Leg. del 14.09.2006 e s.m. (nel qual caso non serve applicare il procedimento di rendicontazione urbanistica).

VARIANTE n° 1



Figura 1: PRG VIGENTE



Figura 2: PRG ADOTTATO

PRG vigente	PRG variante	Descrizione e motivazione dell'intervento
Area produttiva del settore secondario locale "PF"	Area produttiva del settore secondario con specifico riferimento normativo	Accoglimento richiesta del privato per cambio vincolo dell'area.

Verifica di coerenza interna

La modifica non cambia di fatto la destinazione d'uso del suolo e pertanto si ritiene possa essere trascurabile.

Verifica di coerenza esterna

Non trattandosi di una vera e propria modifica, si ritiene che non sussista alcuna interferenza con i vincoli del PUP.

Effetti ambientali significativi

La mutazione della destinazione non comporta effetti ambientali significativi.

4. Conclusioni

Alla luce di queste considerazioni si può pertanto affermare che la presente **Variante 2024 del Comune di Ziano di Fiemme** non necessita di ulteriori verifiche, rientrando a pieno nei casi previsti dall'art. 3bis, comma 8) del D.P.P. n. 15-68/Leg. e pertanto non è soggetta a rendicontazione urbanistica.

Ziano di Fiemme, 23 ottobre 2024

Il tecnico:

Ing. Marco SONTACCHI

